



**CONSORZIO INTERCOMUNALE  
METANODOTTO PANARO**

Via Mauro Tesi n. 963 - ZOCCA (Mo)  
Telef. (059) 98.62.01 - Fax (059) 98.64.45

# **REGOLAMENTO D'UTENZA PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO**

## **Art. 1 - GENERALITA'**

Il servizio per l'acquisto e la distribuzione pubblica del gas metano per usi civili alla popolazione è assunto dal Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro (CO.I.ME.PA.), di seguito denominato "Consorzio", con sede in Zocca via Mauro Tesi 963.

## **CAP. I° - NORME GENERALI**

### **Art. 2 - Norme per la fornitura**

La somministrazione del gas naturale è disciplinata dalle norme che seguono e dalle condizioni speciali che di volta in volta saranno stabilite.

Il Consorzio, inoltre, si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione, nel rispetto delle norme e delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

### **Art. 3 - Sistema di distribuzione del gas naturale**

La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Non sono ammesse forniture a forfait, e/o senza contatore.

### **Art. 4 - Reti di distribuzione**

Le reti di distribuzione comprendono i tubi ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche o private ad uso pubblico o su aree pubbliche o private, seguendo percorsi stabiliti dal Consorzio in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

Le reti sono di proprietà esclusiva del Consorzio anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti o terzi, salvo i casi di cui agli ultimi commi del presente articolo. Il Consorzio ne cura la posa, l'ampliamento e la manutenzione.

La manutenzione è ad esclusivo carico del Consorzio salvo i casi di guasti provocati direttamente da terzi, nel qual caso il Consorzio si riserva il diritto di risarcimento dei danni.

L'onere per la costruzione di nuove tubazioni stradali del gas richieste dai lottizzanti in ottemperanza alle disposizioni comunali deve essere a completo carico del richiedente.

Le richieste di preventivi per nuove reti di distribuzione nelle lottizzazioni vengono accettate solamente quando vi sono allegate:

- a) due copie dei relativi disegni, approvati dall'Ufficio Tecnico comunale;
- b) una copia del disciplinare della lottizzazione stipulata con il Comune.

La progettazione, la direzione dei lavori, l'esecuzione delle reti gas a servizio di lottizzazioni saranno, di norma, eseguite direttamente dal Consorzio.

Nel caso in cui il lottizzante provveda direttamente all'esecuzione delle reti, egli dovrà attenersi alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa emanate dal Consorzio.

La manutenzione sarà a carico del lottizzante fino a quando dette reti non saranno prese in gestione al Consorzio, previo collaudo.

Le reti costruite dagli utenti o da loro Consorzi rimangono di loro proprietà e così ogni onere di manutenzione fino a che dette reti non saranno prese in gestione al Consorzio.

### **Art. 5 - Domanda di allacciamento alla rete del gas**

La domanda di allacciamento, che potrà essere presentata sia dal proprietario che dall'affittuario dell'immobile, dovrà redigersi sull'apposito modulo e dovrà specificare l'uso per il quale si richiede il gas e indicare la potenzialità degli apparecchi che si intendono installare. Se l'utente è affittuario, in calce alla domanda dovrà figurare comunque l'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il misuratore e/o le tubazioni. Comunque il firmatario della domanda di allacciamento, che dichiara di essere legittimo proprietario dell'immobile su cui verrà eseguito l'allacciamento, garantisce il Consorzio contro qualsiasi molestia o pretesa di terzi obbligandosi di portare l'assenso di chiunque, a qualsiasi titolo, possa vantare diritti sull'immobile da allacciare. In ogni caso il Consorzio si riserva la piena facoltà di accettare o respingere ogni richiesta di allacciamento, con adeguate motivazioni. Il titolare dell'utenza è la persona fisica o giuridica che occupa l'immobile entro il quale il gas deve venire utilizzato.

La firma della domanda di allacciamento costituisce autorizzazione al Consorzio a poter collocare tubazioni sull'immobile oggetto dell'allacciamento stesso.

#### **Art. 6 - Fornitura su strade canalizzate**

Nelle zone servite dalla rete di distribuzione, il Consorzio concede la fornitura del gas, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano. La derivazione, dalla tubazione stradale fino al misuratore, è eseguita esclusivamente dal Consorzio a seguito di domanda e l'onere relativo alla costruzione dell'allacciamento è a carico dell'utente richiedente. La misura si intende riferita al centro strada, salvo casi particolari ove il Consorzio può, a sua discrezione, effettuare la misura da altri punti di presa, senza che l'utente possa avanzare pretesa alcuna. L'impianto rimane di proprietà del Consorzio che ne assume ogni onere di manutenzione. Tutti i ripristini di pavimentazioni, muretti, coordinate ecc., all'interno della proprietà privata, conseguenti all'esecuzione dell'allacciamento, sono a totale carico del richiedente, che dovrà risultare impegnato in tal senso. L'impianto interno, dal misuratore - questo escluso - agli apparecchi di utilizzazione del gas, è di competenza dell'utente che dovrà provvedere alla sua realizzazione nell'osservanza di tutte le leggi o norme che ne disciplinano la progettazione e la costruzione, assumendone altresì gli oneri di gestione e manutenzione. L'utente sarà pure responsabile del buon funzionamento degli apparecchi di utilizzazione (fornelli, cucine, stufe, caldaie, scaldabagni, ecc.). Il Consorzio, prima di procedere all'apertura del misuratore, si riserva il diritto di verificare l'impianto interno. L'utente, comunque, unitamente all'installatore, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione attestante che l'impianto interno è stato realizzato secondo le norme e le tabelle UNI-CIG ed ai sensi della legge 5.3.1990 n. 46 e successive modifiche, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, e presentare i documenti richiesti dalle norme vigenti. L'eventuale verifica dell'impianto interno al momento dell'apertura del misuratore, non solleva né l'installatore né l'utente dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione e dall'uso dell'impianto stesso e degli apparecchi collegati. Il Consorzio, per il fatto di aver eseguito la connessione dell'impianto interno e l'apertura del misuratore, non si assume nessuna responsabilità per danni che derivano dalle tubazioni e dagli apparecchi utilizzatori installati dall'utente.

#### **Art. 7 - Fornitura su strade non canalizzate - Proprietà degli impianti**

Per le zone non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Consorzio può accogliere le richieste di ampliamento di rete, entro i limiti di potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano. La relativa spesa di estendimento di rete, di norma, è a totale carico dei richiedenti, salvo decisione del Consorzio di contribuire a tali ampliamenti sulla base di criteri di economicità e di convenienza, deliberati dal C.d.A. Gli impianti saranno a tutti gli effetti di proprietà del Consorzio.

#### **Art. 8 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni - Cassette a protezione dei misuratori**

Spetta al Consorzio determinare le caratteristiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del misuratore. Il proprietario dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile, nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita per le parti interrato e per quelle aeree, anche nel caso che la derivazione prosegua per effettuare forniture successive ad altri utenti. Eventuali interventi di modifica degli impianti di derivazione, a seguito di mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra, oppure per richieste dell'utente o del proprietario dell'immobile, saranno interamente a carico dell'utente stesso.

In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di accettare o respingere ogni richiesta di allacciamento, motivandola opportunamente.

Il misuratore deve essere, a cura dell'utente, opportunamente protetto da apposita cassetta o da un manufatto con funzioni equivalenti. Il Consorzio, previa apposita specifica deliberazione del C.d.A., potrà, per ragioni di omogeneità e decoro, provvedere direttamente al montaggio delle cassette a protezione dei misuratori addebitandone il costo ai rispettivi utenti.

#### **Art. 9 - Divieto di sub-fornitura**

E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura del gas ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

#### **Art. 10 - Usi del gas**

Ai fini della determinazione dei contributi di rete e di allacciamento, gli usi del gas sono così definiti:

- a) - USO DOMESTICO - si considera tale l'utilizzazione per ordinari impieghi di cucina, ivi compresa la produzione di acqua calda per usi domestici ed igienici;
- b) - USO RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO - quando il gas è utilizzato per alimentare impianti di riscaldamento centralizzati (2 o più unità immobiliari con una unica centrale termica, con o senza produzione di acqua calda centralizzata);
- c) - USO PROMISCUO - quando il gas prelevato da un unico contatore è utilizzato ad uso riscaldamento individuale oltreché per uso domestico, per qualunque unità immobiliare (sia isolata che posta in edifici condominiali con impianti di riscaldamento individuale);
- d) - USO ARTIGIANALE, AGRICOLO, TURISTICO, COMMERCIALE E ALTRI USI - Si considera destinato a tale uso il gas utilizzato da aziende industriali o artigiane per processi produttivi e per usi termici, anche per riscaldamento di locali annessi agli stabilimenti nonché per l'esercizio di attività alberghiere e turistiche, commerciali e di edifici pubblici.

#### **Art. 11 - Contributi per la prima fase di costruzione della rete di distribuzione**

I contributi una-tantum per partecipare alle spese di costruzione della rete di distribuzione principale, sono fissati da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

#### **Art. 12 - Pagamenti dei contributi di rete una-tantum**

Il pagamento dei contributi di rete dovuti dagli utenti civili dovrà avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento. In caso di mancato pagamento è previsto l'annullamento della domanda. Il pagamento dei contributi di rete dovuti dagli utenti produttivi dovrà avvenire sempre entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento e sarà calcolato dal Consorzio sulla base della potenzialità degli apparecchi che l'utente intende installare. L'entità dei contributi di rete, sia per gli utenti civili che per gli utenti produttivi è determinato con apposita deliberazione del C.d.A. del Consorzio.

#### **Art. 13 - Spese per la costruzione della derivazione**

Le modalità e le spese per la costruzione delle opere di derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore, vengono fissate con specifica deliberazione del Consorzio e periodicamente aggiornate per adeguare l'importo al costo corrente per l'esecuzione delle opere. Nei casi di utenze particolari (altri usi, commercio e vari) le spese verranno quantificate con apposito specifico preventivo di spesa.

#### **Art. 14 - Pagamento delle spese per la costruzione della derivazione**

Il pagamento delle spese per la costruzione della derivazione dalla rete stradale fino al misuratore dovrà avvenire nel seguente modo:

- 1) - L'intera quota prevista dalle tariffe vigenti: entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento;
- 2) - Gli eventuali superi: entro e non oltre 10 giorni dall'invio del relativo conteggio che il Consorzio effettuerà una volta ultimati i lavori di allacciamento. Trascorsi 30 giorni dal sollecito di pagamento del saldo, da comunicarsi con lettera raccomandata, il Consorzio avrà il diritto di sospendere l'erogazione del gas.

#### **Art. 15 – Richiesta di fornitura gas (contratto di vendita)**

L'utente, per ottenere l'erogazione del gas, oltre al versamento dei contributi di rete e della spesa per la costruzione della derivazione, dovrà provvedere a presentare la richiesta di fornitura compilando e sottoscrivendo apposito modulo presso gli uffici del Consorzio.

Con la prima bolletta saranno addebitate le seguenti spese:

posa o apertura del contatore, diritti di scritturazione, deposito cauzionale.

#### **Art. 16 - Richiesta di fornitura: durata e disdetta**

La richiesta di fornitura è di norma a tempo indeterminato. L'utente che intende cessare la fornitura deve darne comunicazione al Consorzio, che provvederà al rilievo del consumo ed alla chiusura del misuratore. In caso di decesso del contraente o di suo trasferimento a tempo indeterminato, gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione al Consorzio per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e di eventuale subentro.

In mancanza di tale disdetta, l'utente resta l'unico responsabile nei confronti del Consorzio e dei terzi e ne risponde per ogni eventuale implicazione sia di carattere civile che penale.

L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Consorzio il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all'utenza disdetta.

L'utente che non osserverà quanto sopra determinato resterà direttamente responsabile del pagamento del gas che sarà consumato da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Consorzio, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Resta salvo, in tal caso, il diritto del Consorzio di sospendere immediatamente la fornitura secondo le regole stabilite dalla delibera dell'autorità 229/01.

Chi eventualmente subentra nell'utenza dovrà, da parte sua, darne comunicazione, sempre nei modi previsti, al Consorzio e sottoscrivere la relativa richiesta di fornitura. L'utente non può cedere in nessun caso il contratto/richiesta a terzi. E' vietata la sub-fornitura del gas ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza. Imposte, tasse, sovrapprezzi ed altro, gravanti sulle forniture del Consorzio e sulla relativa richiesta di fornitura, sono a carico dell'utente. L'originale della richiesta di fornitura verrà conservata dal Consorzio mentre copia della stessa verrà rilasciata all'utente interessato.

#### **Art. 17 – Deposito cauzionale**

All'atto della sottoscrizione della richiesta di fornitura, il Consorzio richiede all'utente, a garanzia degli impegni da questi assunti, un deposito cauzionale, il cui ammontare è determinato dal Consorzio in relazione alle caratteristiche dell'utenza e sulla base della Delibera dell'Autorità n. 229/01; di esso potrà essere richiesto l'aggiornamento, in corso di contratto, anche in relazione alle tariffe di vendita ed ai consumi effettuati. Il Consorzio in caso di insolvenza dell'utente, potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni tendenti al recupero del credito stesso.

L'importo viene restituito all'utente alla cessazione della fornitura, dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito, previa domanda dell'interessato, non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita maggiorato degli interessi legali (con decorrenza dal 01.07.2002).

Agli utenti, con consumi fino a 5000 mc/anno, che effettuano la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito verrà restituito il deposito cauzionale, con decorrenza dal 30.07.2002.

#### **Art. 18 - Tariffe e quote fisse di utenza**

Le tariffe di vendita del gas e le quote fisse sono determinate, in ottemperanza alla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, dal Consorzio. Le imposte inerenti alla fornitura ed ai consumi di gas sono a carico dell'utente ed il loro importo viene conteggiato nelle bollette.

#### **Art. 19 - Utilizzazione del gas**

E' vietato utilizzare il gas per uso diverso da quello richiesto, pena la sospensione immediata della fornitura.

#### **Art. 20 - Responsabilità dell'utente per l'uso e conservazione della derivazione e per imprudente comportamento.**

L'utente deve usare ogni diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi di proprietà del Consorzio. Qualora il misuratore venga collocato all'esterno, l'utente è tenuto ad assicurare adeguata protezione allo stesso mediante apposito manufatto da collocarsi a sue spese, una volta in possesso delle eventuali necessarie autorizzazioni urbanistiche. L'utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione. L'utente dovrà chiudere diligentemente il rubinetto del misuratore e quello degli apparecchi utilizzatori ogni qualvolta cesserà di fare uso del gas. Il Consorzio non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventuali incidenti, di qualsiasi specie, derivanti dall'uso del gas, per fatto e per colpa dello stesso utente.

#### **Art. 21 - Interruzioni e irregolarità del servizio**

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o limitazioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, guasti, incidenti, scioperi ed esigenze tecniche. In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.

**Cap. II°**  
**ACCERTAMENTO DEI CONSUMI**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO**  
**APPARECCHI DI MISURA**

**Art. 22 - Misura e pagamento del gas**

Il pagamento di ogni consumo di gas, a qualsiasi titolo avvenuto, dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle relative bollette, che saranno recapitate al domicilio comunicato dall'utente. La fatturazione, secondo specifica decisione del Consorzio potrà essere mensile, bimestrale, trimestrale, a consuntivo o per acconti. L'utente dovrà effettuare il pagamento entro la data di scadenza prevista nella bolletta. Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nel termine previsto e con le modalità riportate nell'apposita delibera, anche se il ritardo è dovuto al mancato ricevimento dell'avviso, sarà applicata l'indennità di mora calcolata su base annua al tasso ufficiale di riferimento vigente maggiorato del 3,5% (con decorrenza dal 01.07.2002).

Al Cliente, buon pagatore, sarà applicato solo l'interesse legale, qualora il ritardo sia non superiore a 10 giorni (con decorrenza 01.07.2002).

Trascorsi 40 giorni dalla data di scadenza della bolletta al cliente moroso viene inviata una raccomandata semplice per sollecitare il pagamento.

Tale raccomandata contiene tutte le indicazioni di pagamento e il termine ultimo entro cui pagare.

Trascorso inutilmente tale termine si provvederà, senza ulteriore avviso, alla sospensione della fornitura (escludendo il venerdì sabato, festivi e prefestivi).

Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di variare il sistema di riscossione. La bolletta dovrà essere conservata dall'utente per almeno 5 anni; restando inteso che il Consorzio avrà sempre il diritto di pretendere eventuali arretrati entro i termini di prescrizione ordinaria.

**Art. 23 – Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas.**

Il cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta. In deroga a tale previsione, oltre ai casi previsti dalla deliberazione dell'Autorità, il C.d.A. ha manifestato la volontà di accogliere le richieste

ritenute meritevoli ed ha incaricato il Presidente alla concessione della dilazione del pagamento (previa domanda scritta da parte dell'interessato entro il termine fissato per il pagamento della bolletta ed esame della situazione e delle motivazioni particolari, da valutare caso per caso) con modalità da concordarsi con gli uffici preposti e con l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione stesso nella prima seduta utile successiva.

Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.

**Art. 24 - Apparecchi di Misura**

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Consorzio. Tipo, portata e sistemi di misura sono stabiliti dal Consorzio stesso in relazione alle caratteristiche della fornitura.

Il Consorzio ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza obblighi di preavvisi o di giustificazioni. Per il collocamento dei misuratori l'utente deve sottoscrivere la richiesta di fornitura completa di ogni documento richiesto.

**Art. 25 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura**

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Consorzio e, comunque, di facile accesso al personale aziendale. Il Consorzio ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso e non adatto. Gli impianti e gli apparecchi misuratori sono provvisti di sigilli apposti dal Consorzio. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione da parte dell'utente che alteri il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione giudiziaria, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura. L'utente dovrà rispondere in ogni caso dei fatti di cui sopra anche quando l'apparecchio misuratore sia installato in locali di uso comune.

**Art. 26 - Letture dei misuratori**

L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Consorzio l'accesso ai misuratori per il rilievo dei

consumi. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Consorzio, che ha, comunque, la facoltà di effettuare letture supplementari a sua discrezione. In caso di assenza dell'utente, durante il normale ciclo di lettura, l'incaricato lascerà una apposita cartolina di autolettura, che l'utente dovrà completare e restituire agli uffici preposti per consentire la fatturazione dei consumi. Nel caso che, per qualsiasi motivo, la cartolina di lettura non pervenga o pervenga oltre il termine stabilito, ovvero contenga dati di lettura non leggibili o verosimilmente errati, il Consorzio provvederà a stimare d'ufficio i consumi. Qualora, per cause dovute all'utente, non sia stato possibile accertare i consumi, il Consorzio potrà procedere alla sospensione dell'erogazione del gas. In tal caso la riapertura del misuratore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

#### **Art. 27 - Guasti agli apparecchi di misura ed accessori**

L'utente è consegnatario degli apparecchi di misura. Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio, affinché questo possa provvedere. Il consumo del gas durante il periodo del blocco del misuratore sarà calcolato in misura corrispondente a quello degli stessi mesi dell'anno precedente oppure all'ultimo periodo se la somministrazione è inferiore all'anno. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, sono a carico del Consorzio.

#### **Art. 28 - Verifica dei misuratori**

Con richiesta scritta, l'utente può chiedere di sottoporre il misuratore a verifica. Eseguita la verifica, quando sia riscontrato un errore di misurazione eccedente i limiti di tolleranza prescritti dalle norme UNI vigenti, si procederà alla rettifica del consumo, solo per l'ultimo periodo di fatturazione, proporzionalmente all'errore di misurazione riscontrato, restando inalterato il consumo pagato per il periodo antecedente.

### **CAP. III<sup>A</sup> NORME PER GLI IMPIANTI**

#### **Art. 29 - Prescrizione e collaudi**

L'impianto per la distribuzione del gas a valle dell'apparecchio misuratore non è di competenza del Consorzio. Esso deve essere eseguito in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Qualora l'installazione dell'impianto a valle del misuratore non fosse ritenuta idonea, il Consorzio potrà rifiutare o sospendere la fornitura del gas.

#### **Art. 30 - Divieto di aspiratori e stoccaggi**

E' assolutamente vietato inserire aspiratori forzati e costituire stoccaggi di gas senza la preventiva autorizzazione.

#### **Art. 31 - Presa di terra**

E' assolutamente vietato utilizzare le condutture del gas come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici. Il Consorzio chiederà la totale rifusione degli eventuali danni derivanti dalla inosservanza di questa norma.

#### **Art. 32 - Modifiche**

Il Consorzio può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. In caso di inadempienza il Consorzio ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza poter reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al Consorzio nel caso intenda apportare modifiche:

- 1) - Ai locali dove si trova collocato il misuratore;
- 2) - All'impianto di derivazione;
- 3) - Al tipo e al numero degli apparecchi dell'impianto interno indicati al momento della firma della sottoscrizione della richiesta di fornitura.

Il Consorzio provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare l'impianto (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze

dell'utente. Qualora l'utente non ottemperasse a questa norma, il Consorzio potrà a suo insindacabile giudizio sospendere la fornitura.

#### **Art. 33 - Perdite, danni, responsabilità**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo del gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore, da qualunque causa prodotte. Il Consorzio per altro non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potrebbero derivare dagli impianti interni. Verificandosi danni agli impianti del Consorzio per incendi, scoppi ecc... l'utente che li avrà causati sarà tenuto al risarcimento.

#### **Art. 34 - Vigilanza**

Il Consorzio ha sempre diritto di procedere ad ispezionare gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione ed alla utilizzazione del gas all'interno della proprietà privata. Il personale del Consorzio ha, pertanto, incondizionata facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dal presente regolamento e dai patti contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del gas, fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richieste di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

### **CAP. IV<sup>A</sup> DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 35 - Identificazione dei dipendenti**

I dipendenti e gli incaricati del Consorzio sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

#### **Art. 36 - Prescrizioni generali**

L'utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Consorzio ritenesse di dover apportare alla fornitura del gas e dei propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene agli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

#### **Art. 37 - Sospensione dell'erogazione**

Oltre ai casi specificatamente previsti dal presente regolamento, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del gas:

- quando l'impianto ed il misuratore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi o singolarmente, insufficienti e quindi incompatibili con una buona utilizzazione del gas;
- in seguito a fughe accertate di gas o guasti negli impianti e negli apparecchi;
- qualora vengano manomessi i sigilli al contatore e agli impianti (in tal caso l'utente sarà perseguito anche penalmente);
- qualora l'utente subentrante ad altro utente nella fornitura del gas non provveda all'immediata sottoscrizione della relativa richiesta di fornitura;
- qualora l'utente non provveda al pagamento del saldo dell'allacciamento.

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto in pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

#### **Art. 38 - Reclami**

Ogni reclamo dovrà essere inoltrato direttamente al Consorzio. Non sono ritenuti validi reclami rivolti ai dipendenti o incaricati del Consorzio.

#### **Art. 39 - Applicabilità del diritto - Controversie**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le leggi vigenti. Per ogni controversia tra il Consorzio e l'utente è competente esclusivamente il Foro di Modena.

#### **Art. 40 - Obbligatorietà**

Il presente regolamento è vincolante per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni richiesta di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione. L'utente ha comunque il diritto di averne copia all'atto della sottoscrizione della richiesta di fornitura. Ogni violazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà perseguita a termine di legge e darà facoltà al Consorzio di sospendere la fornitura.

\* \* \* \* \*

- Approvato con delibera del C.d.A. n. 2 del 14.03.2002